

superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo.

Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni, il reddito della casa di abitazione, le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata e l'importo della pensione da integrare al minimo.

La legge n. 662/1996, art. 1, comma 190, dispone la non cumulabilità nella misura del 50 per cento della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Si applica invece la previgente normativa per i lavoratori titolari di pensione al 30 settembre 1996 o che hanno maturato a tale data il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 55 anni. Cioè è prevista la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo per le pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, nonché di quelle liquidate con decorrenza successiva al 1994, in favore di lavoratori in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per il diritto alla pensione in tale anno. Per le pensioni successive al 1994, non è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo la metà della quota eccedente il trattamento minimo (articolo 11, comma 9 e 10, della legge n. 537/1993).

Nel corso dell'anno 1997 sono stati emanati i decreti attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 335/1995. In particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, attua la delega conferita dall'articolo 1, comma 24,

della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Com'è noto, la facoltà di opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente in forma contributiva è riconosciuta dalla legge n. 335 a coloro che possono far valere almeno 15 anni complessivi di contributi, di cui almeno cinque nel nuovo sistema.

Di fatto, tale opzione potrà pertanto essere esercitata solo a partire dal 2001.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, attua la delega dell'articolo 1, comma 39, della legge n. 335 del 1995 in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

L'articolo 1 del decreto dispone che per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, di cui al comma 19 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1 della legge n. 335/1995, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.

Il cumulo appena indicato opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive Gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le Gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna Gestione.

Si ricorda, infine, che Il decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, già citato, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un indennizzo pari all'importo del trattamento minimo di pensione, per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o di coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.

L'indennizzo spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 62 anni di età, se uomini, ovvero 57 anni di età, se donne;
- iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

L'erogazione dell'indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni:

- cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- riconsegna al Comune dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
- cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie i 65 anni di età, se uomo, ovvero i 60 anni di età, se donna.

L'erogazione dell'indennizzo cessa in ogni caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, dipendente o autonoma.

Occorre, da ultimo, tener presente anche i principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenze di rilevante implicazione finanziaria.

Con sentenza n. 495 del 29/31 dicembre 1993, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire.

Con sentenza n. 240 dell'8/10 giugno 1994 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui - nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva dal 1° ottobre 1983 il diritto all'integrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati dalla citata disposizione - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica.

In materia di attuazione delle citate sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, la già citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 1, comma 181, come modificato dall'articolo 3 bis della legge 28 marzo 1997 n. 140, stabilisce che il pagamento degli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato in contanti in sei annualità.

Il comma 182 dell'articolo 1 della legge n. 662/1996,

come modificato dall'articolo 3 bis della legge n. 140/1997, dispone che il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181, spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione al trattamento minimo è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 non concorrono né gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.

Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

A norma dell'articolo 3 bis della legge n. 140/1997, con la prima annualità di arretrati sono corrisposti gli interessi maturati, dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento, sull'intero ammontare degli arretrati.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 2333 del 16 gennaio/17 marzo 1997, si è pronunciata in ordine alle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di ripetizione di indebiti.

La citata legge n. 662, all'articolo 1, commi da 260 a 265, ha introdotto una particolare disciplina per il recupero delle somme percepite indebitamente per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, a titolo di prestazioni pensionistiche o

quote di prestazioni pensionistiche e di trattamenti di famiglia. Le predette disposizioni si riferiscono agli indebiti pagamenti effettuati in periodi anteriori al 1° gennaio 1996 e per i quali sussista ancora azione di ripetibilità in quanto non prescritti.

Con la citata sentenza n. 2333 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la disciplina dettata dalla legge n. 662 sostituisce, per le prestazioni erogate indebitamente entro il 31 dicembre 1995, le disposizioni dell'articolo 80, terzo comma, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1422, dell'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché degli articoli 6 e 8 della legge 14 novembre 1983, n. 638, stabilendo la ripetibilità o meno dell'indebito a seconda del reddito imponibile IRPEF conseguito dai pensionati nell'anno 1995, salvo i casi di dolo.

Il recupero non si estende agli eredi del pensionato.

A norma della stessa legge il recupero deve essere effettuato direttamente sulla pensione nei limiti del quinto della pensione stessa. Il residuo indebitato deve essere recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di 24 mesi. Tale limite può essere superato per garantire che la trattenuta non sia superiore al quinto della pensione. Per i recuperi in parola non trova applicazione la disposizione dell'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che fa salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 1691 del 12 dicembre 1996/24 febbraio 1997, ha affermato il

principio secondo cui il riconoscimento del trattamento minimo sulle pensioni costituisce un diritto autonomo diverso dal diritto a pensione, con propri presupposti e requisiti.

Il diritto all'integrazione al minimo, al pari del diritto a pensione, è un diritto imprescrittibile e non soggetto a decadenza.

La prescrizione e la decadenza possono riguardare i singoli ratei.

In applicazione dei principi enunciati nella sentenza n. 1691, i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria fissati dall'articolo 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, come interpretato dall'articolo 6 della legge 1° giugno 1991, n. 166, e dall'articolo 4 della legge 11 novembre 1992, n. 438, vanno computati dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di diniego adottato sulla domanda di integrazione al minimo e non dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di liquidazione della pensione non integrata. Nel caso che l'integrazione al minimo, dapprima concessa, sia stata successivamente revocata, i termini di decadenza decorrono dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.

Gestione per la tutela previdenziale dei
soggetti che esercitano per professione
abituale, ancorché non esclusiva, attività
di lavoro autonomo ex art. 49, comma 1, del
T.U.I.R. approvato con DPR n. 917/1986 e altre
attività di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio di previsione dell'anno 1998 della Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ex art. 49, comma 1, del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 917/1986 e altre attività di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si riassume in:

- 2.329 mld. di ENTRATE;
- 25 mld. di USCITE;
- 2.304 mld. di AVANZO ECONOMICO;
- 5.937 mld. di AVANZO PATRIMONIALE.

L'insieme delle risultanze esposte consegue a valutazioni previsionali basate su un quadro di riferimento normativo di cui in appendice si riporta l'evoluzione, e su un quadro di riferimento economico che tiene conto degli andamenti tendenziali degli indicatori più significativi che interessano la Gestione.

Per favorire il commento delle poste più significative del bilancio, nel prospetto che segue vengono riportati, in forma sintetica, i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite previste per il 1998 raffrontate con i corrispondenti dati ipotizzati per il 1997 nella versione originaria e aggiornata;
- alla situazione patrimoniale accertata per il 1996 e presunta per il 1997 e 1998.

Ai fini di una corretta lettura, comparazione e valutazione degli andamenti temporali degli aggregati delle entrate e delle uscite, si evidenzia l'opportunità, per l'anno 1997, di far riferimento alle previsioni aggiornate, attesi i rilevanti mutamenti intervenuti nel corso dell'anno sia nel "QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO" sia nel "QUADRO MACROECONOMICO", rispetto agli elementi ipotizzati per l'elaborazione delle previsioni originarie.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVENTIVO 1997		PREVENTIVO 1998
		originario	aggiornato	
(in miliardi di lire)				
PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale.....	0	0	1.462	3.633
ENTRATE:				
Contributi a carico degli iscritti.....	1.451	1.570	2.085	2.115
Quote di partecipazione degli iscritti.....	0	0	0	0
Redditi e proventi patrimoniali.....	21	41	109	213
Poste correttive e compensative di uscite.....	0	0	0	0
Entrate non classificabili in altre voci.....	...	0	1	1
Canone d'uso netto degli immobili strumentali.....	...	...	...	...
TOTALE DELLE ENTRATE.....	1.472	1.611	2.195	2.329
USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	0	0	0	0
Trasferimenti passivi.....	2	2	5	5
Spese di amministrazione.....	8	23	19	20
Oneri finanziari.....	0	0	0	0
Poste correttive e compensative di entrate.....	0	0	0	0
Uscite non classificabili in altre voci.....	...	0	...	...
Accantonamenti per oneri presunti di competenza.....	...	0	...	...
TOTALE DELLE USCITE.....	10	25	24	25
RISULTATO DI ESERCIZIO:				
Avanzo economico.....	1.462	1.586	2.171	2.304
PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale.....	1.462	1.586	3.633	5.937

Nell'ambito delle entrate, le voci più significative sono:

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI - Sono stati valutati in 2.115 miliardi, con un incremento, rispetto alla valutazione aggiornata dell'anno precedente, di 30 miliardi dovuto, essenzialmente, all'aumento del monte retributivo previsto per il 1998.

La previsione è stata formulata sulla base:

- dell'aliquota percentuale del 10 per cento, prevista dalla precitata legge n. 335/1995, da applicarsi sul reddito delle attività da determinarsi con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- del numero degli iscritti determinati in complessive 985.000 unità, di cui 843.000 "collaboratori" e 142.000 "professionisti";
- del reddito medio unitario annuo, risultato pari a lire 21.500.000, conseguente a redditi derivanti da attività professionale e da collaborazione quantificati, rispettivamente, nelle misure di 40,9 e 18,2 milioni medi pro capite.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Previsti in 213 miliardi, sulla base delle disponibilità che si accumuleranno nell'anno, remunerate ad un saggio medio di rendimento del 4,9 per cento, pari a quanto andranno a corrispondere le Gestioni deficitarie per le anticipazioni ricevute dall'Ente,

come previsto dalla Deliberazione del C.A. n. 1367 del 14 ottobre 1997.

Per quanto concerne le uscite, le voci di particolare importanza sono:

TRASFERIMENTI PASSIVI - Valutati in 5 miliardi, attengono a contribuzioni a favore dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale e degli Istituti di Patronato e Assistenza Sociale.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Determinate in 20 miliardi, rappresentano la quota parte delle spese rilevate complessivamente dall'Istituto e ripartite fra le Gestioni amministrate in base ai criteri previsti dall'art. 31 del precitato Regolamento di contabilità.

RISULTATO DI ESERCIZIO - In base alle previsioni formulate, che si riassumono in 2.329 miliardi di entrate e in 25 miliardi di uscite, la gestione dell'esercizio 1998 si presenta con un avanzo economico di 2.304 miliardi.

Conseguentemente, il patrimonio netto alla fine dell'anno viene ad assumere una consistenza di 5.937 miliardi.

IL DIRETTORE GENERALE



IL DIRETTORE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZA



BILANCIO PREVENTIVO

**GESTIONE PER LA TUTELA PREVIDENZIALE DEI SOGGETTI
ANCORCHE' NON ESCLUSIVA, ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO
CON DPR N. 917/1986 E ALTRE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 2,**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in migliaia)

ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	1° gennaio 1998	31 dicembre 1998	
CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS.....	3.312.524.171	5.611.859.171	2.299.335.000
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	1.546.000	1.952.000	406.000
RATEI ATTIVI:			
— contributi ordinari.....	324.000.000	328.000.000	4.000.000
TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	3.638.070.171	5.941.811.171	2.303.741.000